



CORPORATE COMPLIANCE ROUND TABLES
MILANO, PALAZZO PARIGI, 10 MAGGIO 2016

*Reato di Autoriciclaggio e reati fiscali: spunti di
riflessione e prime esperienze applicative*

Moderatori:

Avv. Josephine Romano, Studio Legale Associato Deloitte

Avv. Pietro Orzalesi, PwC Tax and Legal Services

Con il contributo di:

Dott. Amedeo Domanti, Studio Tributario Societario Deloitte

Reato di Autoriciclaggio


L'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio (**articolo 648-ter.1 c.p.**) nell'ambito dei reati presupposto di cui all'**articolo 25-octies** (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del **D.Lgs. n. 231/2001**.

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 ed è in vigore dal 1° gennaio 2015.

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1

Approccio non estensivo



Vantaggi

- **Approccio mirato** alle sole categorie dei reati fonte ex D. Lgs. n. 231/01.
- In linea con il **principio di tassatività** dei reati presupposto della responsabilità amministrativa Cfr. Cassaz. n. 3635/2013, in tema di criminalità organizzata.

Svantaggi

- **Analisi meno estesa dei reati fonte** limitando l'ambito a quelli inclusi nel novero degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/01, escludendo ad esempio reati fiscali/tributari, turbativa d'asta, privacy, etc..

2

Approccio estensivo



Vantaggi

- Analisi **estesa** ad un **maggior numero dei reati fonte** che suggerirebbe l'adozione da parte dell'ente di un sistema di gestione del rischio idoneo a prevenire anche i reati non espressamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/01, ma che costituiscono reati-fonte dell'autoriciclaggio.
- Possibilità per la società di **limitare l'analisi** a taluni dei **reati fonte** selezionati sulla base del grado di rischio propria del business aziendale e complessità dell'organizzazione societaria (reati fiscali/tributari, turbativa d'asta, etc.), scelta seguita da numerose aziende.

Svantaggi

- **Maggiore complessità** del *risk assessment* soprattutto con riferimento ai reati fonte non già ricompresi nel D.Lgs. n. 231/2001.

Spunti di riflessione e prime esperienze applicative

Cassazione Penale n. 3635/2013

La Suprema Corte, con la sent. n. 3635/2013, **in tema di criminalità organizzata e di interpretazione dell'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001**, ha optato per un approccio non estensivo alla questione in funzione del rispetto del principio di tassatività. Infatti, la Corte ha stabilito la non configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti-scopo del sodalizio criminoso che siano estranei al catalogo di reati tassativamente elencati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Circolare Confindustria n. 19867/2015

La stessa **Confindustria**, con Circolare n. 19867/2015, sembra propendere per un approccio in tema di autoriciclaggio limitato ai soli reati espressamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; secondo infatti l'associazione di categoria un approccio differente rischierebbe di «(omissis) sovraccaricare il sistema di prevenzione attivato dall'impresa, vanificandone l'efficacia».

Circolare ABI n. 6/2015

ABI, con Circolare n. 6/2015, ha avanzato dubbi sulla rilevanza di condotte che abbiano ad oggetto proventi di reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente da illecito amministrativo. In ogni caso ABI, **ai fini della prevenzione dei reati fiscali**, fa rilevare come il modello organizzativo dell'ente dovrebbe focalizzarsi sul controllo delle modalità di utilizzo del denaro, fermo restando che un'adeguata implementazione dei controlli interni già esistenti dovrebbe di per sé essere idonea alla prevenzione di tali tipologie di reati.

Tax Control Framework

Il D.Lgs. n. 128/2015 ha previsto la possibilità che l'ente si doti di un **sistema di controllo interno del rischio fiscale** (c.d. "Tax Control Framework"), che permetta la rilevazione preventiva del rischio fiscale e **l'attivazione delle necessarie azioni correttive** per eliminare, o quanto meno mitigare, le incertezze connesse alla gestione dello stesso. In particolare, il **sistema deve garantire un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali** e deve, altresì, contenere una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. Attualmente, l'applicazione del *Tax Control Framework* è limitata soltanto ad alcuni soggetti (Circ. Ag. Entrate n. 54237/2016).